DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193)

Vigente al: 19-5-2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214:

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per

la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;

Sentite le associazioni imprenditoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
- a) Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;
- b) Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;
- c) CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
- d) SCIA: la segnalazione certificata di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- e) SUAP: lo sportello unico per le attivita' produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;
- f) CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art. 2

Finalita' ed ambito di applicazione

- 1. Il presente regolamento individua le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- 2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento.
- 3. Le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attivita', alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumita'.
- 4. L'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento e' soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.
- 5. La revisione dell'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.
- 6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attivita' industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni. ((3))
- 7. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure, nonche' la trasparenza e la speditezza dell'attivita' amministrativa, modalita' di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.
- 8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

AGGIORNAMENTO (3)

Art. 3

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 8, comma 7) che "A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, si applicano anche agli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334".

- 1. Gli enti ed i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonche' dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio.
- 2. I progetti di cui al comma 1 sono corredati dalla documentazione prevista dal decreto di cui al comma 7 dell'articolo 2.
- 3. Il Comando esamina i progetti ed entro trenta giorni puo' richiedere documentazione integrativa. Il Comando si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi entro sessanta giorni dalla data di presentazione della documentazione completa.

Art. 4

Controlli di prevenzione incendi

- 1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e' presentata al Comando, prima dell'esercizio dell'attivita', mediante segnalazione certificata di inizio attivita', corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.
- 2. Per le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A e B, Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. I controlli sono disposti anche con metodo a campione o in base a programmi settoriali, per categorie di attivita' o nelle situazioni di potenziale pericolo comunque segnalate o rilevate. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Il Comando, a richiesta dell'interessato, in caso di esito positivo, rilascia copia del verbale della visita tecnica.
- 3. Per le attivita' di cui all'Allegato I categoria C, il Comando, entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, effettua controlli, attraverso visite tecniche, volti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonche' la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Entro lo stesso termine, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio delle attivita' previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta

motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attivita' e di rimozione degli eventuali effetti dannosi dalla stessa prodotti, ad eccezione che, ove sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attivita' entro un termine di quarantacinque giorni. Entro quindici giorni dalla data di effettuazione delle visite tecniche effettuate sulle attivita' di cui al presente comma, in caso di esito positivo, il Comando rilascia il certificato di prevenzione incendi.

- 4. Il Comando acquisisce le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformita' delle attivita' di cui all'Allegato I alla normativa di prevenzione incendi, ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- 5. Qualora il sopralluogo debba essere effettuato dal Comando nel corso di un procedimento di autorizzazione che prevede un atto deliberativo propedeutico emesso da organi collegiali, dei quali e' chiamato a far parte il Comando stesso, si applicano i diversi termini stabiliti per tali procedimenti.
- 6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del presente decreto in caso di modifiche che comportano un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, l'obbligo per l'interessato di avviare nuovamente le procedure previste dal presente articolo ricorre quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture, nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi e ogni qualvolta sopraggiunga una modifica delle condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Art. 5

Attestazione di rinnovo periodico di conformita' antincendio

- 1. La richiesta di rinnovo periodico di conformita' antincendio che, ogni cinque anni, il titolare delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento e' tenuto ad inviare al Comando, e' effettuata tramite una dichiarazione attestante l'assenza di variazioni alle condizioni di sicurezza antincendio corredata dalla documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7. Il Comando rilascia contestuale ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione.
- 2. Per le attivita' di cui ai numeri 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77 dell'Allegato I, la cadenza quinquennale di cui al comma 1 e' elevata a dieci anni.

Art. 6

Obblighi connessi con l'esercizio dell'attivita'

1. Gli enti e i privati responsabili di attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, non soggette alla disciplina del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, hanno l'obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le altre misure di

sicurezza antincendio adottate e di effettuare verifiche di controllo ed interventi di manutenzione secondo le cadenze temporali che sono indicate dal Comando nel certificato di prevenzione o all'atto del rilascio della ricevuta a seguito della presentazione della SCIA di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' di assicurare una adeguata informazione sui rischi di incendio connessi con la specifica attivita', sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l'insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio.

2. I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione e l'informazione di cui al comma 1, devono essere annotati in un apposito registro a cura dei responsabili dell'attivita'. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando.

Art. 7

Deroghe

- 1. Qualora le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I del presente regolamento, presentino caratteristiche tali da non consentire l'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi vigenti, gli interessati, con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 2, comma 7, possono presentare al Comando istanza di deroga al rispetto della normativa antincendio.
- 2. Possono presentare istanza di deroga, con le modalita' di cui al comma 1, anche i titolari di attivita', disciplinate da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, che non rientrano tra quelle riportate all'Allegato I.
- 3. Il Comando esamina l'istanza e, con proprio motivato parere, la trasmette entro trenta giorni alla Direzione regionale. Il Direttore, sentito il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si pronuncia entro sessanta giorni dalla ricezione dell'istanza, e ne da' contestuale comunicazione al Comando al quale la stessa e' stata presentata ed al richiedente.

Art. 8

Nulla osta di fattibilita'

1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, categorie B e C, possono richiedere al Comando l'esame preliminare della fattibilita' dei progetti di particolare complessita', ai fini del rilascio del nulla osta di fattibilita'.

Art. 9

Verifiche in corso d'opera

1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento, possono richiedere al

Comando l'effettuazione di visite tecniche, da effettuarsi nel corso di realizzazione dell'opera.

Art. 10

Raccordo con le procedure dello sportello unico per le attivita' produttive (SUAP)

- 1. Per le attivita' di cui all'Allegato I del presente regolamento di competenza del SUAP si applica il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
- 2. Ai soli fini antincendio le attivita' di cui all'Allegato I, categoria A, ricadono nel procedimento automatizzato di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, fatti salvi i casi in cui si applica il procedimento ordinario di cui al Capo IV dello stesso decreto.
- 3. La documentazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, e' completata, ai fini della rispondenza dell'opera alle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, dalla SCIA di cui all'articolo 4 del presente regolamento.

Art. 11

Disposizioni transitorie e finali

- 1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalita' di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio di procedimenti di prevenzione incendi, nonche' all'uniformita' dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco.
- 2. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 7 dell'articolo 2, all'istanza di cui al comma 1 dell'articolo 4, presentata per la messa in esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi non a servizio di attivita' di cui all'Allegato I, sono allegati:
- a) la dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;
- b) una dichiarazione in cui il titolare attesta che sono state rispettate le prescrizioni vigenti in materia di prevenzione degli incendi e si impegna al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 del presente regolamento;
- c) una planimetria del deposito, in scala idonea firmata da un professionista iscritto nel relativo albo professionale e nell'ambito delle specifiche competenze, o dal responsabile tecnico dell'impresa che procede all'installazione del deposito.
- 3. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 23 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, si

applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno 3 febbraio 2006 adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le nuove attivita' introdotte all'Allegato I del presente regolamento, si applicano le tariffe gia' previste per le attivita' di analoga complessita', come individuate nella tabella di equiparazione di cui all'Allegato II del presente regolamento.

- 4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attivita' introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. ((2))
- 5. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento ed in possesso del Certificato di prevenzione incendi, alla scadenza del medesimo Certificato devono espletare gli adempimenti prescritti all'articolo 5 del presente regolamento.
- 6. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui al comma 2, dell'articolo 5, presentano la prima attestazione di rinnovo periodico, entro i seguenti termini:
- a) entro sei anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato antecedentemente al 1° gennaio 1988;
- b) entro otto anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1988 ed il 31 dicembre 1999;
- c) entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento per le attivita' con certificato di prevenzione incendi una tantum rilasciato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
- 7. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui all'Allegato I, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento hanno acquisito il parere di conformita' di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, devono espletare gli adempimenti di cui all'articolo 4 del presente regolamento.
- 8. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

AGGIORNAMENTO (2)

- Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, ha disposto (con l'art. 38, commi 1 e 2) che "1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora gia' in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorita'.
- 2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso."

Abrogazioni

- 1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689, regolamento recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco;
- b) decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, concernente regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- c) decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214, concernente regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione incendi relative ai depositi di g.p.l. in serbatoi fissi di capacita' complessiva non superiore a 5 metri cubi;
- d) decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982, recante modificazioni del decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 1965, concernente la determinazione delle attivita' soggette alle visite di prevenzione incendi;
- e) articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229, limitatamente a:
 - 1) comma 1: il secondo periodo;
- 2) comma 2 : dalle parole: «a conclusione di un procedimento» fino alle parole: «attivita' medesime»;
- 3) comma 4: dalle parole: «Ai fini» fino alle parole: «prevenzione incendi» e dalle parole: «oltre ad eseguire» fino alle parole: «accertamenti e valutazioni»;
- f) articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Art. 13

Clausola di neutralita' finanziaria

- 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
- 2. Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attivita' previste dal presente regolamento con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
- Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 1° agosto 2011

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

Maroni, Ministro dell'interno

Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa

Romani, Ministro dello sviluppo economico

Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Palma

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 2011 Ministeri istituzionali, registro n. 17, foglio n. 237

ALLEGATO I

(di cui all'articolo 2, comma 2)

ELENCO DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE INCENDI

 N. ATTIVITA'	 	CATEGORIA	
	 A	В	[C
Stabilimenti ed		 	
impianti ove si			
producono e/o			
impiegano gas			
infiammabili			
e/o comburenti			
con quantita'			
globali in			
ciclo superiori			
1 a 25 Nm3/h.	 	 	Tutti
Impianti di	1	I	I
compressione o	I	I	1
di	I		
decompressione	I		
dei gas	I		
infiammabili	I		
e/o comburenti	I	I	
con	l	I	
potenzialita'	I		

/2014			NORWATTIVA - 3	апра
	superiore a 50	I		I
	Nm3/h, con	I		[
	esclusione dei			
	sistemi di	I		1
	riduzione del	I		1
	gas naturale	I	1	I
	inseriti nelle	I	1	I
	reti di		1	1
	distribuzione		1	
	con pressione	I	Cabine di	I
	di esercizio	I	decompressione	I
	non superiore a	' 	del gas naturale	
2	0,5 MPa	' 	fino a 2,4 MPa	
		· 		
	Impianti di	I	I	I
	riempimento,	I I	1	!
	depositi,	I I		I I
	rivendite di	I I	1	I I
	gas			1
	infiammabili in			1
	recipienti			
	mobili:			
	a) compressi			
	con capacita'			
	geometrica			
	complessiva			Impianti di
	superiore o		•	riempimento,
	uguale a 0,75		depositi fino a	depositi oltre
	m3:		10 m3	10 m3
	1	I	rivendite,	I
	b) disciolti o		depositi di GPL	
	liquefatti per	I	oltre 300 kg e	I
	quantitativi in	I	fino a 1.000 kg,	I
	massa		depositi di gas	Impianti di
	complessivi	I	infiammabili	riempimento,
	superiori o	Depositi di GPL	diversi dal GPL	depositi oltre
3	uguali a 75 kg:	fino a 300 kg	fino a 1.000 kg	1.000 kg
	Depositi di gas	I	1	1
	infiammabili in	I	1	I
	serbatoi fissi:	I		I
	a) compressi			
	per capacita'		 	
	per capacita' geometrica		 	
	per capacita' geometrica complessiva	 	 	
	per capacita' geometrica complessiva superiore o	 	 	
	per capacita' geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75	 		 oltre i 2 m3
	per capacita' geometrica complessiva superiore o	 		
	<pre> per capacita' geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75 m3: </pre>	 		
	per capacita' geometrica complessiva superiore o uguale a 0, 75	 		

```
|gas diversi dal |gas diversi dal
 |capacita'
                               |GPL fino a 5 m3 |GPL oltre i 5 m3
 |geometrica
 |complessiva
                               | - Depositi di | - Depositi di
 4 |uguale a 0,3 m3|GPL fino a 5 m3 | a 13 m3 |
 |Depositi di gas|
 |comburenti
 |compressi e/o |
 |liquefatti in |
 |serbatoi fissi |
 |e/o recipienti |
 |mobili per
 |capacita'
 geometrica
 |complessiva
 |superiore o
5 |uquale a 3 m3: |
                               | fino a 10 m3 | oltre i 10 m3
 |Reti di
 |trasporto e di |
 |distribuzione |
 |di gas
 |infiammabili, |
 |compresi quelli|
 |di origine
 |petrolifera o |
 |chimica, con |
 |esclusione
 |delle reti di | fino a 2,4 MPa |
 |distribuzione e| limitatamente |
 |dei relativi |alle opere e gli|
 |impianti con | impianti di |
 |pressione di |trasporto di gas|
 |esercizio non | naturale con |
 |superiore a 0,5| densita' non |
        |superiore a 0,8.| oltre 2,4 MPa
 |Centrali di
 |produzione di |
 |idrocarburi
 |liquidi e
 |gassosi e di
 |stoccaggio
 |sotterraneo di |
 |gas naturale, |
 |piattaforme
 |fisse e
 |strutture fisse|
 |assimilabili, |
 |di perforazione|
 |e/o produzione |
 |di idrocarburi |
 |di cui al
```

/2014	•		^^^ NORMATTIVA - St	ampa ^^^
	decreto del			
	Presidente			
	Idella			'
	Repubblica 24	· I		'
	maggio 1979, n.	1		I
	886 ed al	1		l I
	decreto			
	legislativo 25			
	novembre 1996,			
7	n. 624	 	 	Tutti
	Oleodotti con	1		I
	diametro]		
	superiore a 100]		
8	mm		tutti	I
	Officine e	1		
	laboratori con	<u> </u>		
	saldatura e			I
	taglio dei			
	metalli			
	utilizzanti gas			
	infiammabili			
	e/o comburenti,]		
	con oltre 5]	fino a 10	
	addetti alla		addetti alla	oltre 10 addetti
	mansione			alla mansione
	specifica di		specifica di	specifica di
	saldatura o	1		saldatura o
9	taglio.	[taglio.
	Stabilimenti ed			
	impianti ove si			
	producono e/o			
	impiegano,	[
	liquidi]		
	infiammabili			
	le/o			
	combustibili			
	con punto di	1		'
	infiammabilita'	1		I
	fino a 125 °C,			l I
				l I
	con	1		1
	quantitativi	1		1
	globali in	 -		1
	ciclo e/o in	[
	deposito			
	superiori a 1			
10	m3	1	fino a 50 m3	oltre 50 m3
	Stabilimenti ed	 		
	impianti per la			I
	preparazione di			I
	oli	·		' I
	1011	1		I

```
|lubrificanti, |
 |oli diatermici |
 |e simili, con |
 |punto di
 |infiammabilita'|
 |superiore a 125|
 |°C, con |
 |quantitativi |
 |globali in
 |ciclo e/o in |
 |deposito
 |superiori a 5 |
11|m3.
                            | fino a 100 m3 | oltre 100 m3
 |Depositi e/o |
 |rivendite di |
                                liquidi
 |liquidi
                            |infiammabili e/o|
 |infiammabili |
                             |combustibili e/o|
                             |lubrificanti e/o| liquidi
 le/o
                             | oli diatermici |infiammabili e/o
 |combustibili |
 |e/o oli
                            | di qualsiasi |combustibili e/o
 |lubrificanti, | liquidi con |derivazione per |lubrificanti e/o
 |qualsiasi |infiammabilita'| geometrica | di qualsiasi
 |derivazione, di| superiore a 65 | complessiva |derivazione per
 |capacita'
            |°C per capacita'|compresa da 1 m3| capacita'
             | geometrica | a 50 m3, ad | geometrica
 |geometrica
 |complessiva | complessiva | eccezione di | complessiva
 |superiore a 1 |compresa da 1 m3|quelli indicati | superiore a 50
               | a 9 m3 | nella colonna A) | m3
12|m3
 |Impianti fissi |
 |di
 |distribuzione |
 |carburanti per |
 |l'autotrazione,|
 |la nautica e |
 |l'aeronautica; |
 |contenitori - |
 |distributori |
 |rimovibili di |
 carburanti
 |liquidi.
               | Contenitori |
               | distributori |
              |rimovibili e non|
               | di carburanti |
              |liquidi fino a 9|
 |a) Impianti di |mc con punto di |
 |distribuzione |infiammabilita'|
 C | combustibili |tutti gli altri
 liquidi
 |----
```

/2014		^^^ NORMALTIVA - S	tampa ^^^
b) Impianti			1
fissi di	1	1	1
distribuzione			i I
carburanti	' I	' I	1
,	1	1	
gassosi e di			
tipo misto			
(liquidi e			1
13 gassosi)			tutti
10.551			
Officine o			
laboratori per			
la verniciatura			1
con vernici			1
infiammabili			1
e/o			I
combustibili	1	1	1
con oltre 5	I	fino a 25	1
14 addetti.	I I		oltre 25 addetti
14 addett1.	 		Z5 addetti
Depositi e/o	I	I	1
rivendite di	I	I	1
alcoli con	I I	I I	1
			1
concentrazione			
superiore al			
60% in volume			1
1.43	I	I	I
di capacita'	I	I	I
geometrica	I 	' 	1
geometrica	 	' oltre 10 m3 e	
geometrica superiore a 1		 oltre 10 m3 e fino a 50 m3	 oltre 50 m3
geometrica superiore a 1 15 m3	fino a 10 m3		 oltre 50 m3
geometrica superiore a 1	fino a 10 m3		
geometrica superiore a 1 15 m3	fino a 10 m3		
geometrica superiore a 1 15 m3 Stabilimenti di	fino a 10 m3		 oltre 50 m3
geometrica superiore a 1 15 m3 Stabilimenti di estrazione con	fino a 10 m3 		 oltre 50 m3
geometrica superiore a 1 15 m3 Stabilimenti di estrazione con solventi	fino a 10 m3		 oltre 50 m3
geometrica superiore a 1 15 m3 Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di	fino a 10 m3		 oltre 50 m3
geometrica superiore a 1 15 m3 	fino a 10 m3		 oltre 50 m3
geometrica superiore a 1 15 m3 	fino a 10 m3		 oltre 50 m3
geometrica superiore a 1 15 m3 	fino a 10 m3		
geometrica superiore a 1 15 m3 	fino a 10 m3		
geometrica superiore a 1 15 m3 	fino a 10 m3		
geometrica superiore a 1 15 m3 	fino a 10 m3		 oltre 50 m3
geometrica superiore a 1 15 m3 	fino a 10 m3		
geometrica superiore a 1 15 m3 	fino a 10 m3		 oltre 50 m3
geometrica superiore a 1 15 m3 	fino a 10 m3		 oltre 50 m3
geometrica superiore a 1 15 m3 	fino a 10 m3		oltre 50 m3
geometrica superiore a 1 15 m3 	fino a 10 m3		
geometrica superiore a 1 15 m3 	fino a 10 m3		
geometrica superiore a 1 15 m3 	fino a 10 m3		
geometrica superiore a 1 15 m3 Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5	fino a 10 m3		
geometrica superiore a 1 15 m3 Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 16 m3 Stabilimenti ed impianti ove si producono,	fino a 10 m3		
geometrica superiore a 1 15 m3 	fino a 10 m3		
geometrica superiore a 1 15 m3 	fino a 10 m3		
geometrica superiore a 1 15 m3 Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di oli e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 16 m3 Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze	fino a 10 m3		
geometrica superiore a 1 15 m3 	fino a 10 m3		

come tali dal	1	1
regolamento di	i.	1
esecuzione del	I.	1
testo unico	1	
delle leggi di	1	1
pubblica	1	
sicurezza	I I	
approvato con	1	
regio decreto 6	I I	
maggio 1940, n.	1	
635, e	1	
successive	1	
modificazioni	l I	
·	l I	
ed 7 integrazioni.	I I	tutti
Esercizi di		
minuta vendita	I I	1
·	I .	
e/o depositi di	I.	
sostanze	I	
esplodenti	I	
classificate	I .	
come tali dal	I .	1
regolamento di	I .	1
esecuzione del		
testo unico		
delle leggi di		
pubblica	1	1
sicurezza	1	1
approvato con		1
regio decreto 6	1	1
maggio 1940, n.	I	1
635, e	1	1
successive	1	Esercizi di
modificazioni	1	minuta vendita
ed	1	di sostanze
integrazioni.	1	esplodenti
Esercizi di		classificate
vendita di	1	come tali dal
artifici	1	regolamento di
pirotecnici	1	esecuzione del
declassificati	1	testo unico
in "libera	1	delle leggi di
vendita" con	1	pubblica
quantitativi	1	sicurezza
complessivi in	Esercizi di	approvato con
vendita e/o	vendita di	regio decreto 6
deposito	artifici	maggio 1940, n.
superiori a 500	pirotecnici	
kg, comprensivi	declassificati	
degli	in "libera	modificazioni e
8 imballaggi.	vendita"	integrazioni."

/2014	^^^ NORMATTIVA - St	ampa ^^^
impianti ove si		
producono,		
impiegano o		
detengono	l l	
sostanze		
instabili che		
possono dar		
luogo da sole a		I
reazioni		'
pericolose in		I
presenza o non		'
di		·
catalizzatori		·
ivi compresi i		'
perossidi		'
19 organici		tutti
Stabilimenti ed		I
impianti ove si		'
producono,		ı
impiegano o		ı
detengono		I
nitrati di		I
ammonio, di		I I
metalli		l I
alcalini e		l I
alcolino-		l I
	. I	1
terrosi,		
nitrato di		
piombo e		
perossidi		l
20 inorganici	l l	tutti
Stabilimenti ed		
		l
impianti ove si	. I	
producono,	. I	1
impiegano o		
detengono	. I	1
sostanze	, I	1
soggette	, I	
all'accensione		
spontanea e/o		
sostanze che a		
contatto con		
l'acqua	. I	1
sviluppano gas	, <u> </u>	
21 infiammabili.	. I	tutti
C+abiliman+i		
Stabilimenti ed		1
impianti ove si	. [1
produce acqua	, <u> </u>	
ossigenata con		
concentrazione	, <u> </u>	
superiore al	l I	I

/2014			NORWATTIVA - 30	апра
	60% di		I	
	perossido di			
22	idrogeno		I	tutti
	Stabilimenti ed		1	
	impianti ove si		I	
	produce,		I	
	impiega e/o		I	
	detiene fosforo			
	le/o			
	sesquisolfuro		I	
23	di fosforo		I	tutti
	Stabilimenti ed			
	impianti per la		I	
	macinazione e		I	
	la raffinazione			
	dello zolfo;			
	depositi di		I	
	zolfo con	I	I	
	potenzialita'	I	I	
	superiore a		I	
24	10.000 kg	I	I	tutti
	Fabbriche di			
	fiammiferi;		I	
	depositi di		I	
	fiammiferi con	I	I	
	quantitativi in	I	I	
	massa superiori	I	I	
25	a 500 kg	l	I	tutti
	Stabilimenti ed		I	
	impianti ove si		I	
	produce,	I	I	
	impiega o		I	
	detiene	I	I	
	magnesio,	I	I	
	elektron e		I	
	altre leghe ad		I	
	alto tenore di		I	
26	magnesio		I	tutti
	Mulini per	l	I	
	cereali ed	I	I	
	altre		I	
	macinazioni con		I	
	potenzialita'		I	I
	giornaliera		I	
	superiore a	I	I	I
	20.000 kg;	I	I	I
	depositi di	I	I	
	cereali e di	I	I	
	altre	I	Depositi di	Mulini per

12014	NORMATTIVA - Statilpa
macinazioni con	cereali e di cereali ed altre
quantitativi in	altre macinazioni;
massa superiori	macinazioni fino depositi oltre
27 a 50.000 kg	a 100.000 kg 100.000 kg
Impianti per	
l'essiccazione	
di cereali e di	
vegetali in	
genere con	
depositi di	
prodotto essiccato con	
quantitativi in	
massa superiori 28 a 50.000 kg	tutti
Stabilimenti	I I
ove si	I I
producono	1
surrogati del	1
29 caffe'	tutti
Zuccherifici e	
raffinerie	
30 dello zucchero	tutti
Pastifici e/o	1
riserie con	1
produzione	1
giornaliera	1
superiore a	1
31 50.000 kg	tutti
Stabilimenti ed	
impianti ove si	
lavora e/o	1
detiene foglia	
di tabacco con	
processi di	
essiccazione	
con oltre 100	
addetti o con	
quantitativi	
globali in	
ciclo e/o in	
deposito	1
superiori a	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
32 50.000 kg	tutti
Stabilimenti ed	·
impianti per la	
produzione	
della carta e	I I

dei cartoni e	1	
di allestimento		
di prodotti		
cartotecnici in		
genere con		
oltre 25		
addetti o con		
materiale in	I	
lavorazione e/o	1	
in deposito	1	
superiore a		
33 50.000 kg	I	tutti
Depositi di	1	
carta, cartoni		
e prodotti		
cartotecnici,		
archivi di		
materiale		
cartaceo,		
biblioteche,		
depositi per la		
cernita della		
carta usata, di		
stracci di		
cascami e di		
fibre tessili		
per l'industria		
della carta,		
con		
quantitativi in		
massa superiori		
34 a 5.000 kg.	fino a 50.000 kg ol	tre 50.000 kg
Stabilimenti,		
impianti,		
depositi ove si		
producono,		
impiegano e/o		
detengono carte		
fotografiche,	I	
calcografiche,	I	
eliografiche e	I	
cianografiche,	1	
pellicole	1	
cinemato-		
grafiche,		
radiografiche e		
fotografiche		
con materiale		
in lavorazione		
e/o in deposito		
superiore a	depositi fino a	
35 5.000 kg	20.000 kg	tutti
	-	

	Depositi di	I	I	
	legnami da	I	I	
	costruzione e	1		
	da lavorazione,	I		
	di legna da	I	1	
	ardere, di	<u> </u>	<u> </u>	
	paglia, di	<u> </u>	<u> </u>	·
	fieno, di	<u> </u>	<u> </u>	
	canne, di			
	fascine, di	I	[
	carbone			·
	vegetale e	I		
	minerale, di	I	[
	carbonella, di	I	' 	·
	sughero e di	I	· 	
	altri prodotti	I	' 	·
	affini con	' 	' 	'
	quantitativi in	I	' 	·
	massa superiori		' 	'
	a 50.000 kg con		' 	·
	esclusione dei		' 	'
	depositi	' 	' 	'
	all'aperto con	' 	' 	'
	distanze di	' 	' 	'
	sicurezza	' 	' 	'
	esterne	' 	' 	'
	,	1	ı	•
	Isuperiori a 100	I	l fino a 500 000	l
	superiori a 100 m	 	fino a 500.000 	 oltre 500.000 kg
36		 	•	 oltre 500.000 kg
36		l 	•	 oltre 500.000 kg
36	m Stabilimenti e	 	•	 oltre 500.000 kg
36	m 	 	•	 oltre 500.000 kg
36	m Stabilimenti e laboratori per la lavorazione	 	•	 oltre 500.000 kg
36	m Stabilimenti e laboratori per	 	•	 oltre 500.000 kg
36	m Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con	 	•	 oltre 500.000 kg
36	m Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o	 	•	 oltre 500.000 kg
36	m Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito	 	•	 oltre 500.000 kg
36	m Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a	 	kg 	
36	m Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito	 	•	
36 	m Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a	 	kg 	
36	m Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	 	kg 	
36	m Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	 	kg 	
36	m Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg	 	kg 	
36	m Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg Stabilimenti ed impianti ove si		kg 	
36	m Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg Stabilimenti ed impianti ove si producono,		kg 	
37	m Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre		kg 	
36	m Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e		kg 	
37	m Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e		kg 	
37	m Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg		kg 	
37	m Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali,		kg 	
37	Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate,		kg 	
37	m Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e		kg 	
37	m Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito superiore a 5.000 kg Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e/o detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti		kg 	

massa superiori						
38 a 5.000 kg	1		fino a	10.000	kg oltr	e 10.000 kg
Stabilimenti						
per la					1	
produzione di	1				1	
arredi, di	1				1	
abbigliamento,					1	
della			1		1	
lavorazione			1		1	
della pelle e			1		1	
calzaturifici,			1		1	
con oltre 25					1	
39 addetti.			I			tutti
Stabilimenti ed	•		1			
impianti per la					I	
preparazione					I	
del crine	1				I	
vegetale, della					I	
trebbia e			1		1	
simili,					I	
lavorazione			1		1	
della paglia,					1	
dello sparto e					1	
simili,					1	
lavorazione del					1	
sughero, con			1		1	
quantitativi in			1		1	
massa in			1		1	
lavorazione o					1	
in deposito					1	
superiori a			1		1	
40 5.000 kg					I	tutti
Teatri e studi						
per le riprese			1		1	
cinemato-	1		lol+ro	25 e fir	1	
·	 fina					1+20 100
grafiche e						
41 televisive		presenti 		esenti 	pers	one present
Laboratori per			1		I	
la						
realizzazione	1		1		i	
di attrezzerie					i	
e scenografie,			I		i	
compresi i	I				ı	
relativi	I				ı	
depositi, di						
superficie	1		I		1	
10050111010	1					
Icomplessiva	 		I		i	
complessiva					i I	
complessiva superiore a 200 42 m2			 finc 2	2 000 5	1	re 2.000 m2

2011	110111111111111111111111111111111111111	апра
Stabilimenti ed		
impianti per la		
produzione,		
lavorazione e		
rigenerazione		
della gomma e/o		
laboratori di		
vulcanizzazione		I
di oggetti di	' 	· I
gomma, con	' 	'
quantitativi in		'
massa superiori		<u> </u>
a 5.000 kg;		'
depositi di	I 	 Stabilimenti ed
prodotti della	•	impianti per la
gomma,	l I	produzione,
pneumatici e	l I	lavorazione e
simili, con	l	rigenerazione
		-
quantitativi in	•	e/o laboratori;
massa superiori	depositi fino a	
43 a 10.000 kg	50.000 kg	50.000 kg
Stabilimenti,		
impianti,		
depositi ove si		
producono,		
lavorano e/o		
detengono		
materie		
plastiche, con		Stabilimenti ed
quantitativi in		impianti;
massa superiori	depositi fino a	depositi oltre
44 a 5.000 kg	50.000 kg	50.000 kg
Stabilimenti ed		
impianti ove si		
producono e		
lavorano resine		
sintetiche e		
naturali,		
fitofarmaci,		
coloranti		
organici e		
intermedi e		
prodotti		
farmaceutici		
con l'impiego		
di solventi ed		I
altri prodotti	 fino a 25	·
45 infiammabili	•	oltre 25 addetti
Depositi di		I
fitofarmaci e/o	· [
di concimi	· 	·
,	•	•

014		^^^ NORMATTIVA - St	ampa ^^^
chimici a base			
di nitrati e/o			
fosfati con	1		1
quantitativi in			
massa superiori		fino a 100.000	<u> </u>
46 a 50.000 kg		kg	oltre 100.000 kg
Stabilimenti ed	1		
impianti per la	1		
fabbricazione	1		I
di cavi e	1		
conduttori	1		
elettrici	1		
isolati, con			
quantitativi in	1		1
massa in			
lavorazione e/o			
in deposito	· 		
superiori a	· '		I
10.000 kg;	· '		
depositi e/o			'
rivendite di	·		'
cavi elettrici			!
isolati con			ı I
quantitativi in			I I
		£: 100 000	l
massa superiori		fino a 100.000	
47 a 10.000 kg.		kg	oltre 100.000 kg
Centrali			 I
termoelet-	' 		'
triche,	! 		ı I
macchine	' 		!
elettriche			I I
fisse con	1		I I
	1		I I
presenza di			
liquidi			1
isolanti			1
combustibili in			1
quantitativi			
superiori a 1	I .	Macchine	Centrali
18 m3	1	elettriche	termoelettriche.
Gruppi per la			 I
produzione di			I I
			I I
energia			1
elettrica			1
sussidiaria con	I .		
motori	<u> </u>		[
endotermici ed	1		
impianti di	1		
cogenerazione	1		
di potenza	1		
complessiva	1		
superiore a 25	1	oltre 350 kW e	I

12014		NORWATTVA - S	naripa
49 kW.	fino a 350 kW	fino a 700 kW	oltre 700 kW
Stabilimenti ed		 	I
impianti ove si			
producono			
lampade		1	
elettriche e		1	
simili, pile ed		1	
accumulatori		· 	
elettrici e		1	
simili, con		fino a 25	
50 oltre 5 addetti		addetti	oltre 25 addetti
Stabilimenti			
siderurgici e			
per la			
produzione di			
altri metalli			
con oltre 5			
addetti;			
attivita'			
comportanti			
lavorazioni a			
caldo di			
metalli, con			
oltre 5			
addetti, ad		fino a 25	oltre 25
esclusione dei		addetti.	addetti.
laboratori		•	Laboratori
artigiani di		artigiani di	artigiani di
oreficeria ed		oreficeria ed	oreficeria ed
argenteria fino		argenteria fino	argenteria oltre
51 a 25 addetti.		a 50 addetti 	50 addetti
Stabilimenti,		1	I
con oltre 5			
addetti, per la			
costruzione di			
aeromobili,			
veicoli a			
motore,			
materiale			
rotabile			
ferroviario e			
tramviario,			
carrozzerie e			
rimorchi per		1	
autoveicoli;			
cantieri navali			
con oltre 5		fino a 25	
52 addetti		•	oltre 25 addetti
Infficience non lat			
Officine per la		1	1
riparazione di:		T	I

// ZU 14		NORWALITYA - SI	arripa
	- veicoli a		a) officine per
	motore,		veicoli a
	rimorchi per	a) officine per	motore, rimorchi
	autoveicoli e	veicoli a	per autoveicoli
	carrozzerie, di	motore, rimorchi	e carrozzerie,
	superficie	per autoveicoli	di superficie
	coperta	e carrozzerie,	superiore a
	superiore a 300	di superficie	1.000 m2
	m2;	fino a 1.000 m2	
	- materiale		b) officine per
	rotabile	b) officine per	materiale
	ferroviario,	materiale	rotabile
	tramviario e di	rotabile	ferroviario,
	aeromobili, di	ferroviario,	tramviario e di
	superficie	tramviario e di	aeromobili, di
	coperta	aeromobili, di	superficie
	superiore a	superficie fino	superiore a
53	1.000 m2;	a 2.000 m2	
	Officine		
	meccaniche per		
	lavorazioni a		
	freddo con	l	I
	oltre 25	fino a 50	
54	addetti.	addetti	oltre 50 addetti
	Attivita' di		
	demolizioni di		
	veicoli e		
	simili con		
	relativi		
	depositi, di		
	superficie		
	superiore a		
55	3.000 m2	 fino a 5.000 m2	oltre 5.000 m2
	Stabilimenti ed	I	I
	impianti ove si	' 	'
	producono	' 	'
	laterizi,	' 	'
	maioliche,	' 	'
	porcellane e	' 	'
	simili con	' 	'
	oltre 25	 fino a 50	ı
56	addetti	•	' oltre 50 addetti
	Cementifici con	l	l
	oltre 25		
57	addetti	· 	tutti
	Pratiche di cui	I	I
	al decreto		
	legislativo 17	I	I
	marzo 1995, n.	l	I

2014		NORWATTIVA - St	апра
	230 e s.m.i.		
	soggette a		I
	provvedimenti		
	autorizzativi		
	(art. 27 del		Assoggettate a
	decreto		nulla osta di
	legislativo 17	Assoggettate a	categoria A di
	marzo 1995, n.	nulla osta di	
	230 ed art. 13	categoria B di	del d.lgs.
	legge 31	cui all'art. 29	
	dicembre 1962,	del d.lgs.	
	n. 1860).		legge n. 1860/62
	Autorimesse	1	1
	adibite al	' 	'
	ricovero di	' 	'
	mezzi	' 	'
	utilizzati per	ı 	ı I
	il trasporto di	I I	I I
	materie fissili	I I	I I
	speciali e di	l I	l I
	speciali e di	1	
		1	
	radioattive		
	(art. 5 della		
	legge 31		
	dicembre 1962,		
	n. 1860,		
	sostituito		
	dall'art. 2 del		
	decreto del		
	Presidente		
	della		
	Repubblica 30		
	dicembre 1965,		
	n. 1704; art.		
	21 del decreto		
	legislativo 17		I
	marzo 1995, n.	I	I
59	230)		tutti
	Impianti di		I
	deposito delle		
	materie		
	nucleari ed		
	attivita'		
	assoggettate		I
	agli articoli		
	33 e 52 del		
	decreto	· 	·
	legislativo 17	I	I
	marzo 1995, n.	· 	'
	230 e s.m.i,	' 	'
	con esclusione	ı I	ı I
	con esclusione	I I	I I
	uer depositi in	I	I

/2014		^^^ NORMATTIVA - Stampa ^^^		
corso di		1		
60 spedizione.		1	tutti	
Impianti nei				
quali siano				
detenuti				
combustibili	<u> </u>			
nucleari o	<u> </u>			
prodotti o				
residui				
radioattivi				
[art. 1,				
lettera b)				
della legge 31				
dicembre 1962,				
61 n. 1860]			tutti	
Impianti	 	 	 I	
relativi	1	· I	I	
all'impiego	1	· 	' 	
pacifico	1	1	' 	
dell'energia	1	1	ı 	
nucleare ed	1	1	I 	
attivita' che	1	1	I I	
comportano	1	1	l I	
pericoli di	1	1	l I	
radiazioni	1	1	l I	
ionizzanti		1	l I	
derivanti dal		1	l I	
		1	l I	
predetto		1	1	
impiego:				
- impianti				
nucleari;				
- reattori				
nucleari,				
eccettuati	<u> </u>			
quelli che				
facciano parte				
di un mezzo di				
trasporto;				
- impianti				
per la				
preparazione o				
fabbricazione				
delle materie				
nucleari;				
- impianti	I	I	l	
per la	1			
separazione				
degli isotopi;	1	1	I	
- impianti per	1	1	l	
il trattamento	1		I	
dei	1		I	
combustibili	1	1	I	

	1	
nucleari		
irradianti;		
- attivita' di		
cui agli		
articoli 36 e		
51 del decreto		
legislativo 17		1
marzo 1995, n.	1	
62 230 e s.m.i.	1	tutti
Stabilimenti	 	
per la		
produzione,		
depositi di		1
sapone, di		1
candele e di		I
altri oggetti	1	I
di cera e di	1	'
paraffina, di	1	!
acidi grassi,		1
		1
di glicerina		1
grezza quando		
non sia		
prodotta per		
idrolisi, di		
glicerina		
raffinata e		
distillata ed		
altri prodotti		
affini, con		1
oltre 500 kg di		
prodotto in	1	
lavorazione e/o	1	
63 deposito.	fino a 5.000 kg	oltre 5.000 kg
Centri	 	
informatici di		
elaborazione	1	
e/o	1	1
archiviazione	1	
dati con oltre	fino a 50	I
64 25 addetti	•	oltre 50 addetti
Locali di		
spettacolo e di		
trattenimento	I	I
in genere,	1	1
impianti e	1	I
centri	1	I
sportivi,	1	1
palestre, sia a	1	1
carattere		1
pubblico che		
privato, con		I
1222400, 0011	ı	1

```
|capienza
 |superiore a 100|
 |persone, ovvero|
 |di superficie |
 |lorda in pianta|
 |al chiuso
 |superiore a 200|
 |m2 . Sono
 |escluse le
 |manifestazioni |
 |temporanee, di |
 |qualsiasi |
 |genere, che si |
 |effettuano in |
 |locali o luoghi|
  |aperti al
                                  fino a 200 | oltre 200
65|pubblico.
                                 | persone | persone
 |Alberghi,
 |pensioni,
 |motel, villaggi|
 |albergo,
 |residenze
 |turistico -
 |alberghiere,
 |studentati,
 |villaggi
 |turistici,
 |alloggi
 |agrituristici, |
 |ostelli per la |
 |gioventu',
 |rifugi alpini, |
 |bed &
 |breakfast,
 |dormitori, case|
 |per ferie, con |
 |oltre 25
 |posti-letto;
 Strutture
 |turistico-
 ricettive
 |nell'aria
                                 | oltre 50 posti |
 |aperta
                                 |letto fino a 100|
                                 | posti letto; |
 |(campeggi,
 |villaggi-
                                   Strutture
 |turistici,
                                 | turistico-
 |ecc.) con
                                    ricettive
 |capacita'
                                 |nell'aria aperta|
 |ricettiva
                                    (campeggi, |
 |superiore a 400|fino a 50 posti | villaggi- |oltre 100 posti
66|persone. | letto |turistici, ecc.)| letto
 |Scuole di ogni |
```

2014			NORWATTVA - St	апра
	ordine, grado e			
	tipo, collegi,			
	accademie con			
	oltre 100			
	persone			
	presenti; Asili			
	nido con oltre		oltre 150 e fino	
	30 persone	fino a 150	a 300 persone;	oltre 300
67	presenti.	persone	asili nido	persone
	Strutture			
	sanitarie che			
	erogano			
	prestazioni in			
	regime di			
	ricovero			
	ospedaliero e/o			
	residenziale a			
	ciclo			
	continuativo			
	e/o diurno,			
	case di riposo		<u> </u>	
	per anziani con		<u> </u>	
	oltre 25 posti			
	letto;		<u> </u>	
	Strutture		<u> </u>	
	sanitarie che		<u> </u>	
	erogano		<u> </u>	
	prestazioni di			
	assistenza		[
	specialistica		[
	in regime		[
	ambulatoriale,			
	ivi comprese			
	quelle		[
	riabilitative,		Strutture fino a	
			100 posti letto;	
		letto Strutture		
			riabilitative,	
			di diagnostica	
	complessiva	strumentale e di	strumentale e di	
	=		laboratorio	
			oltre 1.000 m2	
	· 	· 		·
	Locali adibiti			
	ad esposizione			
	e/o vendita			
	all'ingrosso o			
	al dettaglio,			
	fiere e			
	quartieri			
	fieristici, con			
	superficie	· 	· 	·
	lorda superiore			
	,	•		•

			110111111111111111111111111111111111111	апра
	a 400 m2			
	comprensiva dei			
	servizi e			
	depositi. Sono			
	escluse le			
	manifestazioni			
	temporanee, di			
	qualsiasi			'
	genere, che si			'
	effettuano in			'
	locali o luoghi			l I
	aperti al		oltre 600 e fino	l I
60		fina a 600 m2		
			a 1.500 m2	
	Locali adibiti			I
	a depositi di			
	superficie			I
	lorda superiore			'
	a 1000 m2 con			'
	quantitativi di			l I
	merci e			l I
	mercre materiali			l I
				l I
	combustibili			
	superiori			
	complessi-			
	vamente a 5.000			
70	kg		fino a 3.000 m2	oltre 3.000 m2
	Aziende ed			l
	uffici con			
	oltre 300			
	persone	fino a 500	oltre 500 e fino	oltre 800
71	presenti		a 800 persone	
	Edifici			I
	sottoposti a			
	tutela ai sensi			
	del d.lgs. 22			
	gennaio 2004,			
	n. 42, aperti			
	al pubblico,			
	destinati a			
	contenere			
	biblioteche ed			·
	archivi, musei,			
	gallerie,		I	·
	esposizioni e			·
	mostre, nonche'			ı I
	qualsiasi altra		I I	ı I
	attivita'		I I	ı I
				l I
	contenuta nel			l I
7.0	presente			
72	Allegato.		I	tutti

2014			^^^ NORMATTIVA - St	tampa ^^^
	Edifici e/o		1	I
	complessi		I	I
	edilizi a uso		I	I
	terziario e/o		I	I
	industriale		I	I
	caratterizzati		I	I
	da promiscuita'		I	I
	strutturale e/o		I	I
	dei sistemi		I	I
	delle vie di		1	I
	esodo e/o		I	I
	impiantistica		I	I
	con presenza di		I	I
	persone		I	I
	superiore a 300		1	I
	unita', ovvero		I	<u> </u>
	di superficie		I	1
	complessiva		I	I
	superiore a		Ī	1
	5.000 m2,		I	<u> </u>
	indipenden-		Ī	1
	temente dal		Ī	1
	numero di		I	<u> </u>
	attivita'		1	I
	costituenti e		I	<u> </u>
	dalla relativa		fino a 500	oltre 500 unita'
	diversa		unita' ovvero	ovvero oltre
73	titolarita'.		fino a 6.000 m2	6.000 m2
	Impianti per la		I	I
	produzione di		I	I
	calore		I	I
	alimentati a		I	I
	combustibile		I	1
	solido, liquido		1	I
	o gassoso con		I	I
	potenzialita'		I	1
	superiore a 116		oltre 350 kW e	1
74	kW	fino a 350 kW	fino a 700 kW	oltre 700 kW
	Autorimesse		I	I
	pubbliche e		I	I
	private,		I	Ι
	parcheggi		I	Ι
	pluriplano e		I	I
	meccanizzati di		1	I
	superficie		1	I
	complessiva		I	I
	coperta		I	I
	superiore a 300		I	I
	m2; locali		I	I
	adibiti al		1	I
	ricovero di		1	I
	natanti ed		I	I

/2014		^^^ NORMATTIVA - St	ampa ^^^
aeromobili di	1		
superficie	1	I	
superiore a 500			Autorimesse
m2; depositi di		I Autorimesse	oltre 3000 m2;
mezzi rotabili		oltre 1.000 m2 e	
	•	fino a 3.000 m2;	
	1		
ecc.) di			aeromobili di
superficie			superficie oltre
coperta		aeromobili oltre	
superiore a	Autorimesse fino	500 m2 e fino a	depositi di
75 1.000 m2.	a 1.000 m2	1000 m2	mezzi rotabili
Tipografie,	 	 	
litografie,	1		
stampa in		I	I
offset ed	! 	! 	!
attivita'	1	I I	I I
•	1		
similari con			
oltre cinque		fino a 50	
76 addetti.	1	addetti	oltre 50 addetti
Edifici		 	
destinati ad	1	I	
uso civile con	I	1	1
altezza	I	I	'
antincendio	1	! 	I I
			I I
superiore a 24		oltre 32 m e	
77 m	fino a 32 m 	fino a 54 m 	oltre 54 m
Aerostazioni,	1	I	I
stazioni	I	I	'
ferroviarie,	1	! 	I I
	1	 	l
stazioni	1	<u> </u>	
marittime, con			
superficie			
coperta	1		
accessibile al			
pubblico	1	I	I
superiore a	1		
5.000 m2;	I		
metropolitane	1	I	I
in tutto o in	I	I	I
	1	I I	ı I
parte	1	1	I
78 sotterranee.	 	 	tutti
Interporti con	I	I	I
superficie		I	
superiore a	I	I	
79 20.000 m2	I	I	tutti
Gallerie			
stradali di	1	I	I
lunghezza	I	I	1
1 Tullylle22a	1		
superiore a 500	 	' 	

m e ferroviarie	e		1	1
superiori a			1	1
80 2000 m		tutte	1	1

Allegato II (di cui all'articolo 11, comma 3)

TABELLA DI EQUIPARAZIONE RELATIVA ALLA DURATA DEL SERVIZIO
DELLE ATTIVITA' SOGGETTE ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI PREVENZIONE
INCENDI

=======================================		
Attivita' del DM	ATTIVITA'	1
16/02/1982 a cui la		
N. durata del servizio		NOTE
e' correlata	_	1
		· ====================================
1 - Stabilimenti ed		
impianti ove si	1	I
producono e/o		
impiegano gas	1	I
combustibili, gas		1
comburenti		
(compressi,		1
disciolti,		
liquefatti) con		1
quantita' globali in		
ciclo o in deposito	1	
superiori a 50 Nmc/h		
9 - Impianti per il	1	
trattamento di	1	
prodotti		
ortofrutticoli e		I
cereali utilizzanti		I
gas combustibili	Stabilimenti ed	1
10 - Impianti per	impianti ove si	1
l'idrogenazione di	producono e/o	1
oli e grassi.	impiegano gas	1
11 - Aziende per la	infiammabili e/o	1
seconda lavorazione	comburenti con	1
del vetro con	quantita' globali in	I
l'impiego di oltre 15	ciclo superiori a 25	I
1 becchi a gas	Nm3/h.	I
1	Impianti di	I
1	compressione o di	
1	decompressione dei	
I	gas infiammabili e/o	1
1	comburenti con	
1	potenzialita'	
	-	

```
|superiore a 50 Nm3/h,|
                     |con esclusione dei
 |2 - Impianti di
                    |sistemi di riduzione |
 |compressione o di
                    |del gas naturale
 |decompressione dei |inseriti nelle reti |
 |gas combustibili e |di distribuzione con |
 |comburenti con
                    |pressione di |
 |potenzialita'
                    |esercizio non
2 | superiore a 50 Nmc/h | superiore a 0,5 MPa |
 _____
 |3 - Depositi e
 |rivendite di gas
 |combustibili in
 |bombole:
 |a) compressi:
 |- per
 |capacita' complessiva|Impianti di
                |riempimento,
 |da 0,75 a 2 mc
 |- per capacita'
                    |depositi, rivendite |
 |complessiva
                    |di gas infiammabili |
 |superiore a 2 mc
                    |in recipienti mobili:|
 |b) disciolti o
                    |a) compressi con
 |liquefatti (in
                    |capacita' geometrica |
 |bombole o bidoni): |complessiva superiore|
 |- per quantitativi | o uguale a 0,75 m3: |
 |complessivi da 75 a |b) disciolti o
 |500 kg
                     |liquefatti per
 |- per quantitativi | quantitativi in massa|
 |complessivi superiori|complessivi superiori|
3 |a 500 kg
                    |o uguali a 75 kg: |
_____
 |4 - Depositi di gas |
 |combustibili in
 |serbatoi fissi:
 |a) compressi:
 |- per capacita'
                    |Depositi di gas
 complessiva
                     |infiammabili in
 |da 0,75 a 2 mc
                    |serbatoi fissi:
 |- per capacita'
                     |a) compressi per
 complessiva
                     |capacita' geometrica |
 |superiore a 2 mc
                     complessiva
 |b) disciolti o
                     superiore
 |liquefatti:
                     |o uguale a 0, 75 m3: |
 |- per capacita'
                    |b) disciolti o
 complessiva
                     |liquefatti per
 |da 0,3 a 2 mc
                     |capacita'
 |- per capacita'
                     geometrica
 |complessiva
                     |complessiva superiore|
4 | superiore a 2 mc
                    o uguale a 0,3 m3
 |5 - Depositi di gas |
 |comburenti in
                    |Depositi di gas
 |serbatoi fissi:
                    |comburenti compressi |
 |a) compressi per
                    |e/o liquefatti in |
```

```
|capacita' complessiva|serbatoi fissi e/o
 |superiore a 3 mc | recipienti mobili per|
 |b) liquefatti per
                   |capacita' geometrica |
 |capacita' complessiva|complessiva superiore|
5 | superiore a 2 mc | o uguale a 3 m3:
_____
 |6 - Reti di trasporto|
 |e distribuzione di |Reti di trasporto e |
 |gas combustibili, |di distribuzione di |
 |compresi quelli di |gas infiammabili,
 |origine petrolifera o|compresi quelli di
 |chimica, con |origine petrolifera o|
 |esclusione delle reti|chimica, con
 |di distribuzione |esclusione delle reti| |
 |cittadina e dei | |di distribuzione e |
 |relativi impianti con|dei relativi impianti|
 |pressione di
                |con pressione di
 |esercizio non
                   |esercizio non
6 | superiore a 5 bar | superiore a 0,5 MPa |
 -----
                    |Centrali di
                    |produzione di
                    |idrocarburi liquidi e|
                    |gassosi e di |
                    |stoccaggio
                    |sotterraneo di gas |
                    |naturale, piattaforme|
                    |fisse e strutture |
                   |fisse assimilabili, |
 |96 - Piattaforme
                   |di perforazione e/o |
 |fisse e strutture
                   |produzione di
 |fisse assimilabili di|idrocarburi di cui al|
 |perforazione e/o |decreto del
 |produzione di
                   |Presidente della
 |idrocarburi di cui al|Repubblica 24 maggio |
 |decreto del
              |1979, n. 886 ed al |
 |Presidente della |decreto legislativo |
 |Repubblica 24 maggio |25 novembre 1996, n. |
7 |1979, n. 886
                   |624
______
 | 97 - Oleodotti con | Oleodotti con
 |diametro superiore a |diametro superiore a |
8 |100 mm.
           |100 mm
                   |Officine e laboratori|
                   |con saldatura e |
 |8 - Officine e
 |laboratori con |taglio dei metalli |
 |saldatura e taglio |utilizzanti gas
 |dei metalli
                  |infiammabili e/o
 |utilizzanti gas
                   |comburenti, con oltre|
 |combustibili e/o |5 addetti alla |
 |comburenti, con oltre|mansione specifica di|
9 | 5 addetti | saldatura o taglio. |
```

http://www.normattiva.it/do/atto/export

```
|12 - Stabilimenti ed |
 |impianti ove si
 |producono e/o
 |impiegano liquidi
 |infiammabili (punto |
 |di infiammabilita'
 |fino a 65 °C) con
 |quantitativi globali |
 |in ciclo e/o in
 |deposito superiori a |
 |0,5| mc
                     |Stabilimenti ed
 |13 - Stabilimenti | impianti ove si
 |ed impianti ove si |producono e/o
 |producono e/o
                    |impiegano, liquidi
 |impiegano liquidi
                     |infiammabili e/o
 |combustibili con
                     |combustibili con
 |punto di
                     |punto di
  |infiammabilita' da 65|infiammabilita' fino |
 | °C a 125 °C, per | a 125 °C, con
 |quantitativi globali |quantitativi globali |
 |in ciclo o in | in ciclo e/o in |
  |deposito superiori a |deposito superiori a |
10 | 0, 5 \text{ mc}
                      |1 m3
  ______
                      |Stabilimenti ed
                      |impianti per la
                      |preparazione di oli |
                      |lubrificanti, oli
                      |diatermici e simili, |
                      |con punto di
                      |infiammabilita'
 |14 - Stabilimenti ed | superiore a 125 °C, |
 |impianti per la |con quantitativi
 |preparazione di olii |globali in ciclo e/o |
 |lubrificanti olii |in deposito superiori|
11|diatermici e simili |a 5 m3.
 |15 - Depositi di
 |liquidi infiammabili |
 |e/o combustibili per |
 |uso industriale,
 |agricolo, artigianale|
 |e privato:
 |- per capacita'
 |geometrica
 |complessiva da 0,5 a |
 |25 \text{ mc.}|
  |- per capacita'
 |geometrica
 |complessiva superiore|
 |a 25 mc
 |16 - Depositi
  |e/o rivendite di
 |liquidi infiammabili |
```

```
|e/o combustibili per |
 |uso commerciale:
 |- per capacita'
 | geometrica
 |complessiva da 0,2 a |
 |10 mc
                      |Depositi e/o
 |- per capacita'
                     |rivendite di liquidi |
 |geometrica
                     |infiammabili e/o
 |complessiva superiore|combustibili e/o oli |
 |a 10 mc
                     |lubrificanti,
 |17 - Depositi
                      |diatermici, di
 |e/o rivendite di oli |qualsiasi
 |lubrificanti, di oli |derivazione, di
 |diatermici e simili |capacita' geometrica |
  |per capacita'
                     |complessiva superiore|
12|superiore ad 1 mc
                     |a 1 m3
                      |Impianti fissi di
                      |distribuzione
                      |carburanti per
                      |l'autotrazione, la |
                      |nautica e
                      |l'aeronautica;
 |7 - Impianti di
                     |contenitori
 |distribuzione di gas |- distributori
 |combustibili per
                     |rimovibili di
 autotrazione
                     |carburanti liquidi. |
 |18 - Impianti fissi |a) Impianti di
 |di distribuzione di |distribuzione
 |benzina, gasolio e |carburanti liquidi
 |miscele per
                     |b) Impianti fissi di |
 |autotrazione ad uso |distribuzione
 |pubblico e privato |carburanti gassosi e |
  |con o senza stazione |di tipo misto
13|di servizio | (liquidi e gassosi) |
 |21 - Officine o
                     |Officine o laboratori|
 |laboratori per la
                     |per la verniciatura |
  |verniciatura con
                     |con vernici
 |vernici infiammabili |infiammabili e/o
  |e/o combustibili con |combustibili con
14|oltre 5 addetti |oltre 5 addetti.
 |22 - Depositi e/o
 |rivendite di alcoli a|
 |concentrazione | Depositi e/o
 |superiore al 60% in |rivendite di alcoli |
                      |con concentrazione
 |volume:
 |- con capacita'
                     |superiore al 60% in |
 |da 0,2 a 10 mc
                     |volume di capacita' |
 |- con capacita'
                     |geometrica superiore |
15|superiore a 10 mc. |a 1 m3
 |23 - Stabilimenti di |
```

```
|Stabilimenti di
 |estrazione con
  |solventi infiammabili|estrazione con
  |e raffinazione di
                      |solventi infiammabili|
  |olii e grassi
                       |e raffinazione di oli|
 |vegetali ed animali, |e grassi vegetali ed |
                      |animali, con
 |con quantitativi
 |globali di solventi |quantitativi globali |
                      |di solventi in ciclo |
  |in ciclo e/o in
  |deposito superiori a |e/o in deposito
16|0,5 \text{ mc}
                      |superiori a 0,5 m3 |
_____
  |24 - Stabilimenti ed |
                   |Stabilimenti ed
  |impianti ove si
 |producono, impiegano |impianti ove si
  |o detengono sostanze |producono, impiegano |
  |esplodenti
                       |o detengono sostanze |
 |classificate come
                      |esplodenti
  |tali dal regolamento |classificate come
 |di esecuzione del
                     |tali dal regolamento |
  |testo unico delle
                      |di esecuzione del
 |leggi di pubblica
                      |testo unico delle
 |sicurezza approvato |leggi di pubblica
  |con regio decreto 6 |sicurezza approvato
  |maggio 1940, n. 635, |con regio decreto 6 |
  |e successive
                       |maggio 1940, n. 635, |
  |modificazioni ed
                      |e successive
  |integrazioni, nonche'|modificazioni ed
17|perossidi organici |integrazioni.
                       |Esercizi di minuta
                       |vendita e/o depositi |
                       |di sostanze
                       |esplodenti
                       |classificate come
                       |tali dal regolamento |
                       |di esecuzione del
                       |testo unico delle
                       |leggi di pubblica
                       |sicurezza approvato
                       |con regio decreto 6
                       |maggio 1940, n. 635, |
                       |e successive
                       |modificazioni ed
                       |integrazioni.
                       |Esercizi di vendita
  |25 - Esercizi di
                       |di artifici
  |minuta vendita di
                       |pirotecnici
  |sostanze esplodenti
                       |declassificati in
  |di cui ai decreti
                       |"libera vendita" con |
  |ministeriali 18
                       |quantitativi
  |ottobre 1973 e 18
                       |complessivi in
  |settembre 1975, e
                       |vendita e/o deposito |
  successive
                       |superiori a 500 kg,
  |modificazioni ed
                       |comprensivi degli
```

```
18|integrazioni
                      |imballaggi.
                      |Stabilimenti ed
                      |impianti ove si
 |26 - Stabilimenti ed |producono, impiegano |
                  o detengono sostanze |
  |impianti ove si
 |producono, impiegano |instabili che possono|
 |o detengono sostanze |dar luogo da sole a |
  |instabili che possono|reazioni pericolose |
  |dar luogo da sole a |in presenza o non di |
  |reazioni pericolose |catalizzatori ivi
  |in presenza o non di |compresi i perossidi |
19|catalizzatori |organici
  |27 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed
 |impianti ove si |impianti ove si
 |producono, impiegano |producono, impiegano |
  |o detengono nitrati |o detengono nitrati |
 |di ammonio, di |di ammonio, di
  |metalli alcalini e |metalli alcalini e
  |alcalinoterrosi, |alcolinoterrosi,
  |nitrato di piombo e |nitrato di piombo e |
20|perossidi inorganici |perossidi inorganici |
  _____
  |28 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed
 |impianti ove si |impianti ove si
 |producono, impiegano |producono, impiegano |
 |o detengono sostanze |o detengono sostanze |
 soggette
                     |soggette
 |all'accensione
                     |all'accensione
 |spontanea e/o
                     |spontanea e/o
  |sostanze che a
                     |sostanze che a
  |contatto con l'acqua |contatto con l'acqua |
  |sviluppano gas
                    |sviluppano gas
21|infiammabili
                     |infiammabili.
  |29 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed
 |impianti ove si |impianti ove si
  |produce acqua
                     |produce acqua
  |ossigenata con
                     |ossigenata con
  concentrazione
                     concentrazione
  |superiore al 60% di |superiore al 60% di |
22|perossido di idrogeno|perossido di idrogeno|
  |31 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed
  |impianti ove si |impianti ove si
  |produce, impiega e/o |produce, impiega e/o |
  |detiene fosforo e/o |detiene fosforo e/o |
 |sesquisolfuro di
                    |sesquisolfuro di
23|fosforo
                     |fosforo
  |32 - Stabilimenti ed |
  |impianti per la |Stabilimenti ed
  |macinazione e la
                    |impianti per la
```

http://www.normattiva.it/do/atto/export

```
|raffinazione dello |macinazione e la
                    |raffinazione dello
 zolfo
 |33 - Depositi
                  |zolfo;
 |di zolfo con
                   |depositi di zolfo
 |potenzialita'
                   |con potenzialita'
24|superiore a 100 q.li |superiore a 10.000 kg|
                    |Fabbriche di
                    |fiammiferi;
                   |depositi
 |30 - Fabbriche e
                   |di fiammiferi con
 |depositi di
                   |quantitativi in massa|
25|fiammiferi
                   |superiori a 500 kg |
 |34 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed
                |impianti ove si
 |impianti ove si
 |produce, impiega o |produce, impiega o |
 |detiene magnesio, |detiene magnesio,
 |elektron e altre |elektron e altre
 |leghe ad alto tenore |leghe ad alto tenore |
26|di magnesio | di magnesio |
                    |Mulini per cereali ed|
 1
                   |altre macinazioni con|
 |35 - Mulini per
                   |potenzialita' |
 |cereali ed altre
                  |giornaliera superiore|
 |macinazioni con
                   |a 20.000 kg; depositi|
 |potenzialita'
                   |di cereali e di altre|
 |giornaliera superiore|macinazioni con
 |a 200 q.li e relativi|quantitativi in massa|
27|depositi
                   |superiori a 50.000 kg|
______
                   |Impianti per
                   |l'essiccazione di
 |36 - Impianti per
 |l'essiccazione dei |cereali e di vegetali|
 |cereali e di vegetali|in genere con
 |in genere con |depositi di prodotto |
 |depositi di capacita'|essiccato con
 |superiore a 500 q.li |quantitativi in massa|
28|di prodotto essiccato|superiori a 50.000 kg|
 |37 - Stabilimenti ove|Stabilimenti ove si |
 |si producono
             |producono surrogati |
29|surrogati del caffe' |del caffe'
______
 |38 - Zuccherifici e | Zuccherifici e
 |raffinerie dello |raffinerie dello
                    zucchero
______
 |39 - Pastifici con
 |produzione
 |giornaliera superiore|
 |a 500q.li
 |40 - Riserie con | Pastifici e/o riserie |
```

```
|potenzialita' |con produzione |
 |giornaliera superiore|giornaliera superiore|
               |a 50.000 kg
_____
 |41 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed
 |impianti ove si
                 |impianti ove si
 |lavora e/o detiene |lavora e/o detiene |
 |foglia di tabacco con|foglia di tabacco con|
 |processi di
                    |processi di
 |essiccazione con
                    |essiccazione con
 |oltre 100 addetti con|oltre 100 addetti o |
 |quantitativi qlobali |con quantitativi
 |in ciclo e/o in
                  |globali in ciclo e/o |
 |deposito superiori a |in deposito superiori|
32|500 q.li
                    |a 50.000 kg
                     |Stabilimenti ed
 |42 - Stabilimenti ed |impianti per la
 |impianti per la |produzione della
 |produzione della |carta e dei cartoni e
 |carta e dei cartoni e|di allestimento di |
 |di allestimento di |prodotti cartotecnici|
 |prodotti cartotecnici|in genere con oltre |
 |in genere con oltre |25 addetti o con
 |25 addetti e/o con |materiale in
 |materiale in deposito|lavorazione e/o in |
 |o lavorazione |deposito superiore a |
33|superiore a 500 q.li |50.000 kg
                     |Depositi di carta,
                    |cartoni e prodotti |
 |43 - Depositi di
                    |cartotecnici, archivi|
 |carta, cartoni e
                    |di materiale
 |prodotti cartotecnici|cartaceo,
 |nonche' depositi per |biblioteche, depositi|
 |la cernita della
                    |per la cernita della |
 |carta usata, di |carta usata, di
 |stracci, di cascami e|stracci di cascami e |
 |di fibre tessili per |di fibre tessili per |
 |l'industria della |l'industria della
 |carta con
                     |carta, con
                    |quantitativi in massa|
 |quantitativi
34|superiori a 50 q.li |superiori a 5.000 kg.|
 |44 - Stabilimenti ed |
 |impianti ove si |
 |producono, impiegano |
 |e/o detengono carte |
 |fotografiche,
 |calcografiche,
 |eliografiche e
 |cianografiche,
                    |Stabilimenti,
 pellicole
                    |impianti, depositi
 |cinematografiche,
                    |ove si producono,
```

```
|radiografiche e
                       |impiegano e/o
 |fotografiche di
                       |detengono carte
 |sicurezza con
                      |fotografiche,
  |materiale in deposito|calcografiche,
 |superiore a 100 q.li |eliografiche e
 |45 - Stabilimenti ed |cianografiche,
 |impianti ove si |pellicole
 |producono, impiegano |cinematografiche,
  |e detengono pellicole|radiografiche e
 |cinematografiche e |fotografiche con
 |fotografiche con
                       |materiale in
 |supporto infiammabile|lavorazione e/o in
  |per quantitativi
                      |deposito superiore a |
35|superiori a 5 kg
                      |5.000 kg
  |46 - Depositi di
 |legnami da
  |costruzione e da
 |lavorazione, di legna|
 |da ardere, di paglia,|
 |di fieno, di canne, |
 |di fascine, di
 |carbone vegetale e
 |minerale, di
  |carbonella, di
                      |Depositi di legnami
 |sughero ed altri
                      |da costruzione e da
 |prodotti affini;
                      |lavorazione, di legna|
 |esclusi i depositi |da ardere, di paglia,|
 |all'aperto con
                      |di fieno, di canne,
  |distanze di sicurezza|di fascine, di
  |esterne non inferiori|carbone vegetale e
  |a 100 m misurate
                     |minerale, di
 |secondo le
                      |carbonella, di
 |disposizioni di cui |sughero e di altri
 |al punto 2.1 del
                      |prodotti affini con |
 |decreto ministeriale |quantitativi in massa|
 |30 novembre 1983:
                      |superiori a 50.000 kg|
 |da 500 a 1.000 q.li; |con esclusione dei
  |superiori a 1.000
                      |depositi all'aperto |
 |q.li . (Testo
                      |con distanze di
  |modificato con D.M. |sicurezza esterne
36|30.10.1986)
                     |superiori a 100 m
  |47 - Stabilimenti e |
 |laboratori per la
 |lavorazione del legno|
 |con materiale in
 |lavorazione e/o in
 |deposito:
 |da 50 a
 |1.000 q.li . . . . | Stabilimenti e
  |. . . . . . . . . . . . . . . | laboratori per la
                      |lavorazione del legno|
 |superiori a
                      |con materiale in
```

```
|1.000 q.li . . . . | lavorazione e/o in |
 | . . . . . . . . . . |deposito superiore a |
                   |5.000 kg
 |48 - Stabilimenti ed |
 |impianti ove si |Stabilimenti ed
 |producono, lavorano e|impianti ove si
 |detengono fibre |producono, lavorano |
 |tessili e tessuti |e/o detengono fibre |
 |naturali e
                   |tessili e tessuti
 |artificiali, tele
                   |naturali e
 |cerate, linoleum ed |artificiali, tele
 |altri prodotti affini|cerate, linoleum e
 |con quantitativi: |altri prodotti
 |da 50 a 1.000 q.li. |affini, con
 |superiori a 1.000 |quantitativi in massa|
38|q.li.
                   |superiori a 5.000 kg |
 |49 - Industrie
 |dell'arredamento,
 |dell'abbigliamento e |
 |della lavorazione |
 |della pelle;
 |calzaturifici:
 lda 25
 |a 75 addetti . . . |Stabilimenti per la |
 |.....|produzione di arredi,|
                 |di abbigliamento,
 |oltre 75
                   |della lavorazione
 |addetti . . . . . . |della pelle e
 |.....|calzaturifici, con |
                   |oltre 25 addetti.
 |50 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed
 |impianti per la |impianti per la
 |preparazione del |preparazione del
 |crine vegetale, della|crine vegetale, della|
 |trebbia e simili, |trebbia e simili,
 |lavorazione della
                   |lavorazione della
 |paglia, dello sparto |paglia, dello sparto |
 |e simili, lavorazione|e simili, lavorazione|
 |del sughero, con |del sughero, con |
 |quantitativi in
                   |quantitativi in massa|
 |lavorazione o in
                   |in lavorazione o in |
 |deposito pari o
                   |deposito superiori a |
40|superiori a 50 g.li |5.000 kg
______
 |51 - Teatri di posa |Teatri e studi per le|
 |per le riprese | riprese |
 |cinematografiche e |cinematografiche e |
                    |televisive |
41|televisive
                    |Laboratori per la
                    |realizzazione di
```

```
|attrezzerie e
                      |scenografie, compresi|
                     |i relativi depositi, |
 |53 - Laboratori di |di superficie
                    |complessiva superiore|
 |attrezzerie e
42|scenografie teatrali |a 200 m2
 |54 - Stabilimenti ed |
 |impianti per la
 |produzione,
 |lavorazione e
                    |Stabilimenti ed
 |rigenerazione della |impianti per la
 |gomma con
                    |produzione,
                    |lavorazione e
 |quantitativi
 |superiori a 50 q.li |rigenerazione della |
 |55 - Depositi di
                    |gomma e/o laboratori |
 |prodotti
                     |di vulcanizzazione di|
 |della gomma,
                     |oggetti di gomma, con|
 |pneumatici e simili |quantitativi in massa|
 |con oltre 100 q.li |superiori a 5.000 kg;|
 |56 - Laboratori di |depositi di prodotti |
 |vulcanizzazione di |della gomma,
 |oggetti di gomma con |pneumatici e simili, |
 |piu' di 50 q.li in |con quantitativi in |
 |lavorazione o in
                    |massa superiori a
43|deposito
                    |10.000 kg
 |57 - Stabilimenti ed |
 |impianti per la
 |produzione e
 |lavorazione di
                    |Stabilimenti,
 |materie plastiche con|impianti, depositi
 |quantitativi |ove si producono,
 |superiori a 50 q.li |lavorano e/o
 |58 - Depositi di |detengono materie
 |manufatti
                    |plastiche, con
 |in plastica
                    |quantitativi in massa|
44|con oltre 50 q.li |superiori a 5.000 kg |
_____
 |59 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed
 |impianti ove si |impianti ove si
 |producono e lavorano |producono e lavorano |
 |resine sintetiche e |resine sintetiche e |
 |naturali,
                     |naturali,
 |fitofarmaci,
                    |fitofarmaci,
 |coloranti, organici e|coloranti organici e |
 |intermedi e prodotti |intermedi e prodotti |
 |farmaceutici con
                     |farmaceutici con
 |l'impiego di solventi|l'impiego di solventi|
 |ed altri prodotti |ed altri prodotti
45|infiammabili
                     |infiammabili
_____
 |60 - Depositi di
                    |Depositi di
 |concimi chimici a |fitofarmaci e/o di |
```

```
|concimi chimici a
 |base di nitrati e
                      |base di nitrati e/o |
 |fosfati e di
 |fitofarmaci, con
                     |fosfati con
  |potenzialita' globale|quantitativi in massa|
46|superiore a 500 q.li |superiori a 50.000 kg|
                       |Stabilimenti ed
                       |impianti per la
                       |fabbricazione di cavi|
                       |e conduttori
                       |elettrici isolati,
 |61 - Stabilimenti ed |con quantitativi in |
 |impianti per la
                      |massa in lavorazione |
 |fabbricazione di cavi|e/o in deposito
                     |superiori a 10.000 |
 |e conduttori
 |elettrici isolati
                     |kg; depositi e/o
 |62 - Depositi e
                     |rivendite di cavi
 |rivendite di cavi
                     |elettrici isolati con|
 |elettrici isolati con|quantitativi in massa|
  |quantitativi
                     |superiori a 10.000 |
47|superiori a 100 q.li |kg.
                       |Centrali
                       |termoelettriche,
                       |macchine elettriche |
                       |fisse con presenza di|
                       |liquidi isolanti
                      |combustibili in
                      |quantitativi
 |63 - Centrali
                       |superiori a 1 m3
48|termoelettriche.
                       |Gruppi per la
                      |produzione di energia|
 |64 - Gruppi per la
                     |elettrica sussidiaria|
 |produzione di energia|con motori
 |elettrica sussidiaria|endotermici ed
 |con motori
                     |impianti di
 |endotermici di
                     |cogenerazione di
  |potenza complessiva |potenza complessiva |
49|superiore a 25 kW
                     |superiore a 25 kW. |
 |65 - Stabilimenti ed |
 |impianti ove si |Stabilimenti ed
 |producono lampade |impianti ove si
 |elettriche, lampade a|producono lampade
 |tubi luminescenti, |elettriche e simili, |
 |pile ed accumulatori |pile ed accumulatori |
  |elettrici, valvole |elettrici e simili, |
50|elettriche, ecc. |con oltre 5 addetti |
                       |Stabilimenti
                      |siderurgici e per la |
 |66 - Stabilimenti
                     |produzione di altri |
 |siderurgici e
                     |metalli con oltre 5 |
```

```
|stabilimenti per la |addetti; attivita'
 |produzione di altri |comportanti
 |metalli
                  |lavorazioni a caldo |
 |67 - Stabilimenti e |di metalli, con oltre|
 |impianti per la |5 addetti, ad
 |zincatura, ramatura e|esclusione dei
 |lavorazioni similari |laboratori artigiani |
 |comportanti la |di oreficeria ed
 |fusione di metalli o |argenteria fino a 25 |
51|altre sostanze |addetti.
_____
 |68 - Stabilimenti per|
 |la costruzione di |
 |aeromobili,
 |automobili e
 |motocicli
 |69 - Cantieri
 |navali con
 |oltre cinque addetti |
 |70 - Stabilimenti per|
 |la costruzione e |Stabilimenti, con
 |materiale rotabile |la costruzione di
 |ferroviario e |aeromobili, veicoli a|
 |tramviario con oltre |motore, materiale
 |cinque addetti | rotabile ferroviario |
 |71 - Stabilimenti
                  |e tramviario,
 |per la costruzione |carrozzerie e
 |di carrozzerie e
                  |rimorchi per
 |rimorchi per
                  |autoveicoli; cantieri|
 |autoveicoli con oltre|navali con oltre 5 |
52|cinque addetti |addetti
______
                    |Officine per la
                    |riparazione di:
                    |- veicoli a motore, |
                    |rimorchi per
 |72 - Officine per la |autoveicoli e
 |riparazione di
                  |carrozzerie, di
 |autoveicoli con
                  |superficie coperta |
 |capienza superiore a |superiore a 300 m2; |
 |9 autoveicoli; |- materiale rotabile |
 |officine meccaniche |ferroviario,
 |per lavorazioni a |tramviario e di
                   |aeromobili, di
 |freddo con oltre
 |venticinque addetti |superficie coperta
53|(solo la prima parte)|superiore a 1.000 m2;|
_____
 |72 - Officine per la |
 |riparazione di
 |autoveicoli con
 |capienza superiore a |
 |9 autoveicoli; |
 |officine meccaniche |
```

```
|per lavorazioni a
 |freddo con oltre |Officine meccaniche |
 |venticinque addetti |per lavorazioni a
 |(solo la seconda
                    |freddo con oltre 25 |
54|parte)
                     |addetti.
                                         |Attivita' di nuova
                                        |istituzione viene
                                         |equiparata
                     |Attivita' di
                                        |all'attivita' n. 55
                     |demolizioni di
                                        |del DM 16/02/82 :
                     |veicoli e simili con |"Depositi di prodotti
                     |relativi depositi, di|della gomma,
                     |superficie superiore |pneumatici e simili
                                 |con oltre 100 q.li"
                     |a| 3.000 m2
551
      _____
 |73 - Stabilimenti ed |Stabilimenti ed
 |impianti ove si |impianti ove si
 |producono laterizi, |producono laterizi, |
 |maioliche, porcellane|maioliche, porcellane|
 |e simili con oltre |e simili con oltre 25|
56|venticinque addetti |addetti
______
                     |Cementifici con oltre|
57|74 - Cementifici. |25 addetti
 |75 - Istituti,
 |laboratori,
 |stabilimenti e
 |reparti in cui si
 |effettuano, anche
 |saltuariamente,
 |ricerche scientifiche|
 lo attivita'
 |industriali per le
 |quali si impiegano
 |isotopi radioattivi, |
 |apparecchi contenenti|
 |dette sostanze ed
 |apparecchi generatori|
 |di radiazioni
 |ionizzanti (art. 13 |
 |della legge 31
 |dicembre 1962, n.
 |1860 e art. 102 del |
 |decreto del
 |Presidente della
 |Repubblica 13
 |febbraio 1964, n.
                    |Pratiche di cui al
 1185)
                     |decreto legislativo |
 |76 - Esercizi
                    |17 marzo 1995, n. 230|
 |commerciali con
                    |e s.m.i. soggette a |
                     |provvedimenti
 |detenzione di
 |sostanze radioattive |autorizzativi (art. |
```

```
| (capo IV del decreto | 27 del decreto
 |del Presidente della |legislativo 17 marzo |
 |Repubblica 13 | 1995, n. 230 ed art. |
 |febbraio 1964, n. |13 legge 31 dicembre |
58 | 185)
                    |1962, n. 1860).
                     |Autorimesse adibite |
                     |al ricovero di mezzi |
 |77 - Autorimesse di |utilizzati per il |
 |ditte in possesso di |trasporto di materie |
 |autorizzazione
                    |fissili speciali e di|
 |permanente al |materie radioattive |
 |trasporto di materie | (art. 5 della legge |
 |fissili speciali e di|31 dicembre 1962, n. |
 |materie radioattive |1860, sostituito
 |(art. 5 della legge |dall'art. 2 del
 |31 dicembre 1962, n. |decreto del
 |1860, sostituito
                    |Presidente della
 |dall'art. 2 del
                    |Repubblica 30
 |decreto del
                    |dicembre 1965, n.
 |Presidente della
                    |1704; art. 21 del
 |Repubblica 30
                    |decreto legislativo |
 |dicembre 1965, n.
                    |17 marzo 1995, n.
59|1704)
                    |230)
                     |Impianti di deposito |
                     |delle materie |
                     |nucleari ed attivita'|
                     |assoggettate agli
                     |articoli 33 e 52 del |
 |78 - Impianti di
                    |decreto legislativo |
 |deposito delle
                    |17 marzo 1995, n. 230|
 |materie nucleari, |e s.m.i, con
 |escluso il deposito |esclusione dei
 |in corso di
                    |depositi in corso di |
60|spedizione
                    |spedizione.
_____
 |79 - Impianti nei
                    |Impianti nei quali |
 |quali siano detenuti |siano detenuti
 |combustibili nucleari|combustibili nucleari|
 |o prodotti residui |o prodotti o residui |
 |radioattivi (art. 1, |radioattivi [art. 1, |
 |lettera b) della
                    |lettera b) della
 |legge 31 dicembre
                    |legge 31 dicembre
                    |1962, n. 1860]
61|1962, n. 1860)
_____
                     |Impianti relativi |
                     |all'impiego pacifico |
                     |dell'energia nucleare|
                     |ed attivita' che
 |80 - Impianti
                     |comportano pericoli |
 |relativi all'impiego |di radiazioni
 |pacifico dell'energia|ionizzanti derivanti |
 |nucleare ed attivita'|dal predetto impiego:|
```

```
|- impianti nucleari; |
 |che comportano
 |pericoli di
                     |- reattori nucleari, |
 |radiazioni ionizzanti|eccettuati quelli che|
 |derivanti dal
                 |facciano parte di un |
 |predetto impiego: |mezzo di trasporto; |
  |· impianti nucleari; |- impianti per la
 | reattori nucleari, | preparazione o
 |eccettuati quelli che|fabbricazione delle |
 |facciano parte di un |materie nucleari;
 |mezzo di trasporto; |- impianti per la
  |· impianti per la | separazione degli
 |preparazione o
                     |isotopi;
 |fabbricazione
                     |- impianti
 | · delle
                     |per il trattamento
 |materie nucleari;
                     |dei combustibili
 |· impianti per la
                     |nucleari irradianti; |
 |separazione degli
                     |- attivita'
 |isotopi;
                      |di cui
 |· impianti
                     |agli articoli 36 e 51|
 |per il trattamento |del decreto |
 |dei combustibili
                    |legislativo 17 marzo |
62| · nucleari irradianti|1995, n. 230 e s.m.i.|
                      |Stabilimenti per la |
                      |produzione, depositi |
                      |di sapone, di candele|
                      |e di altri oggetti di|
 |81 - Stabilimenti per|cera e di paraffina, |
 |la produzione di |di acidi grassi, di |
 |sapone, di candele e |glicerina grezza
 |di altri oggetti di |quando non sia
 |cera e di paraffina, |prodotta per
 |di acidi grassi, di |idrolisi, di
                    |glicerina raffinata e|
 |glicerina grezza
 |quando non sia
                     |distillata ed altri |
 |prodotta per
                     |prodotti affini, con |
 |idrolisi, di
                     |oltre 500 kg di
 |glicerina raffinata e|prodotto in
  |distillata ed altri |lavorazione e/o
63|prodotti affini |deposito.
 |82 - Centrali
 |elettroniche per
 |l'archiviazione e | |Centri informatici di|
 |l'elaborazione di
                     |elaborazione e/o
                     |archiviazione dati
 |dati con oltre
64|venticinque addetti |con oltre 25 addetti |
 _____
                      |Locali di spettacolo |
                      |e di trattenimento in|
                      |genere, impianti e |
                      |centri sportivi,
                      |palestre, sia a
                      |carattere pubblico |
```

```
|che privato, con
                       |capienza superiore a |
                       |100 persone, ovvero |
                       |di superficie lorda |
                       |in pianta al chiuso |
                       |superiore a 200 m2 . |
                       |Sono escluse le
                       |manifestazioni
                      |temporanee, di
 |83 - Locali di
 |spettacolo e di
                     |qualsiasi genere, che|
                      |si effettuano in
 |trattenimento in
 |genere con capienza |locali o luoghi
65|superiore a 100 posti|aperti al pubblico. |
                       |Alberghi, pensioni, |
                       |motel, villaggi
                       |albergo, residenze |
                       |turistico -
                       |alberghiere,
                       |studentati, villaggi |
                       |turistici, alloggi |
                       |agrituristici,
                       |ostelli per la
                       |gioventu', rifugi
                       |alpini, bed &
                       |breakfast, dormitori,|
                       |case per ferie, con |
                       |oltre 25 posti-letto;|
                       Strutture
                       |turistico-ricettive |
                      |nell'aria aperta
 |84 - Alberghi,
                      | (campeggi,
 |pensioni, motels,
                     |villaggi-turistici, |
 |dormitori e simili |ecc.) con capacita' |
 |con oltre 25 |ricettiva superiore a|
66|posti-letto
                      |400 persone.
                       |Scuole di ogni
                       |ordine, grado e tipo,|
 |85 - Scuole di ogni |collegi, accademie |
 |ordine, grado e tipo, |con oltre 100 persone|
 |collegi, accademie e |presenti; Asili nido |
  |simili per oltre 100 |con oltre 30 persone |
67|persone presenti |presenti.
                       |Strutture sanitarie |
                       |che erogano
                      |prestazioni in regime|
                      |di ricovero
                       |ospedaliero e/o
                       |residenziale a ciclo |
                       |continuativo e/o
                       |diurno, case di
                       |riposo per anziani |
```

```
|con oltre 25 posti |
                      |letto; Strutture
                      |sanitarie che erogano|
                      |prestazioni di
                      assistenza
                      |specialistica in
                      |regime ambulatoriale,|
                      |ivi comprese quelle |
                      |riabilitative, di
                      |diagnostica
                      |strumentale e di
 |86 - Ospedali, case |laboratorio, di
 |di cura e simili con |superficie
 |oltre 25 posti-
                   |complessiva superiore|
                     |a 500 m2
68|letto.
                     |Locali adibiti ad
                      |esposizione e/o
                     |vendita all'ingrosso |
                     |o al dettaglio, fiere|
                     |e quartieri
                      |fieristici, con
                      |superficie lorda
                     |superiore a 400 m2 |
                     |comprensiva dei
 |87 - Locali adibiti |servizi e depositi. |
 |ad esposizione e/o
                     |Sono escluse le
 |vendita all'ingrosso |manifestazioni
 |o al dettaglio con |temporanee, di
 |superficie lorda |qualsiasi genere, che|
 |superiore a 400 mq |si effettuano in
 |comprensiva dei
                    |locali o luoghi
69|servizi e depositi |aperti al pubblico. |
                     |Locali adibiti a
                     |depositi di
                     |superficie lorda
                     |superiore a 1000 m2 |
                     |con quantitativi di |
 |88 - Locali adibiti a|merci e materiali
 |depositi di merci e |combustibili
 |materiali vari con |superiori
 |superficie lorda |complessivamente a |
70|superiore a 1.000 mg |5.000 kg
_____
 |89 - Aziende ed
 |uffici nei quali |Aziende ed uffici con|
 |siano occupati oltre |oltre 300 persone |
71|500 addetti | presenti
                     |Edifici sottoposti a |
 |90 - Edifici
                    |tutela ai sensi del |
 |pregevoli per arte o |d.lgs. 22 gennaio
 |storia e quelli | 2004, n. 42, aperti |
```

```
|destinati a contenere|al pubblico,
 |biblioteche, archivi,|destinati a contenere|
 |musei, gallerie, |biblioteche ed
 |collezioni o comunque|archivi, musei,
 |oggetti di interesse |gallerie, esposizioni|
 |culturale sottoposti |e mostre, nonche'
 |alla vigilanza dello |qualsiasi altra
 |Stato di cui al regio|attivita' contenuta |
  |decreto 7 novembre |nel presente
72|1942, n. 1664
                    |Allegato.
  _____
                      |Edifici e/o complessi|
                      |edilizi a uso |
                      |terziario e/o
                      lindustriale
                      |caratterizzati da
                      |promiscuita'
                      |strutturale e/o dei |
                      |sistemi delle vie di |
                      |esodo e/o
                      |impiantistica con
                      |presenza di persone |
                      |superiore a 300
                      |unita', ovvero di |Attivita' di nuova
                      superficie
                                         |istituzione viene
                      |complessiva superiore|equiparata
                                          |all'attivita' n. 89
                      |a 5.000 m2,
                      |indipendentemente dal|del DM 16/02/82 :
                      |numero di attivita' |"Aziende ed uffici
                      |costituenti e dalla |nei quali siano
                      |relativa diversa |occupati oltre 500
                      |titolarita'.
731
                                         |addetti"
 |91 - Impianti per la |
 |produzione del calore|Impianti per la
 |alimentati a
                    |produzione di calore |
 |combustibile solido, |alimentati a |
 |liquido o gassoso con|combustibile solido, |
                 |liquido o gassoso con|
 |potenzialita'
 |superiore a 100.000 |potenzialita'
74|Kcal/h
                      |superiore a 116 kW
                      |Autorimesse pubbliche|
                      |e private, parcheggi |
                      |pluriplano e
                      |meccanizzati di
                      superficie
                      |complessiva coperta |
                      |superiore a 300 m2; |
                      |locali adibiti al
                      |ricovero di natanti |
                     |ed aeromobili di
 |92 - Autorimesse
  |private con piu' di 9|superficie superiore |
 |autoveicoli,
                     |a 500 m2; depositi di|
```

```
|mezzi rotabili
 |autorimesse
  |pubbliche, ricovero | (treni, tram ecc.) di|
  |natanti, ricovero
                     |superficie coperta |
75|aeromobili
                      |superiore a 1.000 m2.|
  |93 - Tipografie,
                      |Tipografie,
 |litografie, stampa in|litografie, stampa in|
 |offset ed attivita' |offset ed attivita' |
  |similari con oltre |similari con oltre |
76|cinque addetti |cinque addetti.
_____
 |94 - Edifici
 |destinati a civile |Edifici destinati ad |
 |abitazione con | uso civile con
  |altezza in gronda |altezza antincendio |
77|superiore a 24 metri |superiore a 24 m
                                           |Attivita' di nuova
                                           listituzione viene
                                           |equiparata
                                          |all'attivita' n. 87
                      |Aerostazioni,
                       |stazioni ferroviarie,|del DM 16/02/82 :
                       |stazioni marittime, |"Locali adibiti ad
                      |con superficie |esposizione e/o
                       |coperta accessibile |vendita all'ingrosso
                       |al pubblico superiore|o al dettaglio con
                       |a 5.000 m2;
                                           |superficie lorda
                       |metropolitane in
                                          |superiore a 400 mq
                                          |comprensiva dei
                       |tutto o in parte
                                           |servizi e deposi"
78 I
                       |sotterranee.
                                            |Attivita' di nuova
                                           |istituzione viene
                                            |equiparata
                                           |all'attivita' n. 55
                                            |del DM 16/02/82 :
                                           |"Depositi di prodotti
                       |Interporti con
                                           |della gomma,
                       |superficie superiore |pneumatici e simili
                       |a 20.000 m2
                                           |con oltre 100 q.li"
791
                                            |Attivita' di nuova
                                            |istituzione viene
                                            |equiparata
                                            |all'attivita' n. 87
                                            |del DM 16/02/82 :
                                            |"Locali adibiti ad
                                            |esposizione e/o
                                            |vendita all'ingrosso
                                            |o al dettaglio con
                       |Gallerie stradali di |superficie lorda
                       |lunghezza superiore a|superiore a 400 mq
                       |500 m e ferroviarie |comprensiva dei
801
                       |superiori a 2000 m |servizi e depositi"
```
